

# psicopuglia

n. 18 - dicembre 2016

Notiziario dell'Ordine degli Psicologi della Puglia



*Buon  
Natale!*

# *Diritto penale, psicologia, riabilitazione.*

## *Un commento alla sentenza n. 266 del 20/09/2016 del Tribunale di Roma in composizione monocratica.*

Maira Casulli\*, Emanuela Soleti\*\*, Antonio Calamo-Specchia\*\*\*

\*Maira Casulli, avvocatista penalista, Foro di Bari

\*\*Emanuela Soleti, ph.D, psicologa-psicoterapeuta, Consigliere Ordine Psicologi Puglia

\*\*\*Antonio Calamo-Specchia, psicologo, Consigliere Ordine Psicologi Puglia

Gli attentati contro la sicurezza e libertà dei cittadini sono uno dei maggiori delitti, e sotto questa classe cadono non solo gli assassini e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei magistrati, l'influenza dei quali agisce ad una maggior distanza e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo quella del diritto del più forte, pericoloso del pari in chi lo esercita e in chi lo soffre.

*Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1763*

### **Riassunto**

L'articolo prende in esame la sentenza n. 266 del 20/09/2016 del Tribunale di Roma in composizione monocratica, che affronta un caso di prostituzione minorile decretando un risarcimento alla minore non in forma economica ma culturale, composto da testi, film ed altri riferimenti in merito alla condizione della donna nella società contemporanea. Dopo un'analisi di alcuni passaggi della sentenza ed una breve disamina sui rapporti che intercorrono fra psicologia e diritto penale, gli Autori profilano l'ipotesi di una sempre maggiore commistione fra la scienza giuridica e la scienza psicologica, fin dal momento della formazione professionale, perché la giustizia possa dirsi pienamente riparativa e specchio di un disagio sociale che – per la sua complessità – va sempre analizzato secondo un registro multidisciplinare e di integrazione fra le discipline scientifiche.

**Parole chiave:** *Psicologia giuridica - Diritto penale - Vittimizzazione secondaria*

La sentenza in commento (sentenza n. 266 del 20/09/2016) decide circa la responsabilità di un soggetto accusato di aver intrattenuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza minore degli anni sedici.

Essa si profila di notevole importanza nel panorama giuridico italiano in ragione del fatto

che sia le argomentazioni sia le determinazioni ivi contenute sono permeate di importantissime implicazioni psicologiche, cui sempre più raramente i Giudici di merito ricorrono nel valutare le vicende sottoposte al loro sindacato.

Il Diritto penale, a differenza degli altri rami del nostro ordinamento, è il diritto creato dall'Uomo per l'Uomo (Scordamaglia, 2008) e, dunque, le scienze psicologiche ed antropologiche costituiscono - se non la prima, sicuramente la più utile - chiave di lettura del comportamento umano oggetto di giudizio.

Nel valutare la responsabilità penale di una persona, infatti, il Giudice è chiamato a verificare che tra l'evento dannoso o pericoloso prodotto e l'autore vi sia un nesso di causalità materiale (che si possa, cioè, dire che l'evento è conseguenza dell'azione o dell'omissione del soggetto) e, in aggiunta, un nesso di causalità psicologica.

Tanto, in virtù del fatto che secondo l'art. 27 della Carta Costituzionale "la responsabilità penale è personale" il che deve intendersi nel duplice senso di responsabilità per fatto proprio (non posso essere punito per un fatto commesso da altri) e fatto espressivo della mia personalità (ho voluto o altrimenti realizzato un fatto di reato).

Non a caso proprio la psicologia, fra le altre, è la disciplina che ha saputo meglio connettere il proprio sapere a quello giuridico. La psicologia giuridica, in particolare, è quella parte della psicologia che si occupa della pratica forense e che, secondo Gulotta (1995) per il vasto campo che abbraccia, può utilizzare contributi della

psicologia generale, della psicologia sociale, sperimentale, dinamica.

L'amministrazione della giustizia è un fatto umano, e umani sono gli errori alla base di sentenze ingiuste, soprattutto quando si è chiamati a giudicare in condizioni di incertezza. La psicologia ha mostrato che alcuni errori sono prevedibili, non sono esito di casualità, che esistono distorsioni ed errori sistematici nei processi decisionali. La scienza psicosociale offre strumenti scientifico-culturali al giudice affinché egli possa migliorare le proprie inferenze (Gulotta, 1995; 2008). Le risultanze scientifiche della psicologia allora diventano un limite al libero convincimento del giudice.



In ambito giuridico, da sempre, il processo penale è stato incentrato sulla figura dell'imputato ed alla vittima si è riconosciuto un ruolo meramente secondario ora quale "oggetto" su cui ricadeva la condotta (es. nell'omicidio, nella violenza sessuale, et similia) ora quale mezzo attraverso cui dimostrare l'esistenza del reato (convocandola come testimone).

Con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ai Giudici nazionali

è stato imposto di guardare al reato come "un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, [...] dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia".

In questo quadro, una delle più importanti conquiste nel settore giuridico-psicologico è il concetto di vittimizzazione secondaria (De Cataldo Neuburger, 1986; Comparin, 2005), con cui si vuole indicare il particolare fenomeno – in verità tutt'altro che raro – secondo cui

la vittima di un reato subisce un'ulteriore sofferenza nel momento in cui viene in contatto con l'apparato giudiziario.

Spesso, infatti, le vittime sono sottoposte ad un duro esame, per cui sono costrette a raccontare più volte la violenza subita e, così, a riviverla ogni volta. Le Istituzioni che entrano in contatto con loro, sovente non sono adeguatamente preparate ad accogliere (prima)

e curare (poi) l'immenso portato di dolore che caratterizza le vicende di rilevanza penale.

Non solo: nell'ambito del processo, dello spazio che viene loro dedicato per "avere giustizia", le vittime sono sottoposte ad un vaglio di credibilità particolarmente duro, per cui se cadono in contraddizione o non ricordano dei particolari, vengono qualificate non attendibili, con tutto quello che ne consegue sul piano processuale, prima fra tutte una sentenza di

assoluzione dell'imputato, perché si è insinuato il dubbio circa la sua colpevolezza: com'è noto, infatti, l'imputato per essere condannato dev'essere ritenuto colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 530 Codice di Procedura Penale).

Sulla scia di questa nuova visione, la sentenza del Tribunale di Roma, prendendo le mosse dall'analisi della personalità della vittima e dell'imputato, è giunta a ritenere la prima a forte rischio di vittimizzazione secondaria e a condannare il secondo al risarcimento in suo favore in forma specifica e, precipuamente, lo ha condannato all'acquisto in favore della ragazza di una cospicua bibliografia concernente il pensiero femminile libero e la condizione della donna ed alcuni DVD in argomento.

Com'è noto, infatti, normalmente il risarcimento del danno patito dalla persona offesa che si costituisca parte civile è effettuato "per equivalente", mediante la dazione di una somma di denaro, sempre che – beninteso – il danno sia provato anche non nel suo esatto ammontare.

Nel caso di specie, a fronte della richiesta forfettaria di 20.000,00 € formulata dall'avvocata della ragazza, la sentenza ha ritenuto che "un risarcimento liquidato in termini (esclusivamente o principalmente) economici, come chiesto dalla parte civile ed in mancanza di qualsiasi allegazione sul punto, contrasterebbe con l'obbligo dell'Autorità giudiziaria di impedire la vittimizzazione secondaria perché accrescerebbe e confermerebbe in Laura la convinzione che, anche per lo Stato, il suo valore non è la sua unicità e dignità di persona, in quanto tale non monetizzabile e non compensabile, ma è, ancora una volta, un valore quantificabile ed indennizzabile solo attraverso il denaro cioè lo strumento attraverso il quale l'imputato l'ha resa una merce, negandole il riconoscimento di essere una persona unica ed irripetibile".

Dal canto dell'imputato, poi, in ossequio al principio costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del reo, "il risarcimento a favore della vittima, sotto forma

di somma di denaro, comporterebbe, paradossalmente, che l'imputato continuerebbe a reiterare, pagando, la stessa modalità di relazione proprietaria stabilita con Laura e fondata, ancora una volta, sulla sua monetizzazione". Inoltre, "la scelta dei testi è avvenuta in modo tale da individuare contenuti volti a sostenere una relazione tra i generi fondata non sul rapporto di potere dell'uno sull'altro, ma sul rispetto che nasce dal riconoscimento della diversità e della dignità altrui, dal fatto che la donna non è un corpo da comprare su un sito internet senza chiederle neanche il nome".

La statuizione, dunque, si palesa in tutta la sua singolarità e si giustifica – per dirla con le parole della stessa sentenza – con il tentativo di offrire "alla vittima vulnerabile di un reato tanto grave, non certo un'inammissibile indottrinamento, ma solo uno strumento finalizzato ad un processo di acquisizione di consapevolezza, che pone al vertice la sua dignità umana. Laura potrà o meno cogliere ed accogliere questa offerta, sentendosi a pieno titolo parte di quella ricchezza culturale che le sue madri intellettuali le hanno regalato, così aprendo la propria vita ad un'esperienza di libertà consapevole che solo la conoscenza le può permettere". Tanto, poiché "attraverso libri e film, la persona offesa di un reato che è stato commesso ai suoi danni proprio in quanto donna ed adolescente, priva di strumenti di difesa e di alternative culturali, potrà, con una propria condotta positiva e volontaria, cioè la lettura, appropriarsi, solo se lo riterrà, di quelle storie e di quelle elaborazioni, per servirsene un giorno come grimaldello per esprimere tutta la propria libertà ed autonomia di pensiero e di scelta".

Vero è che diritto e scienza hanno due atteggiamenti differenti rispetto al medesimo oggetto, vero che discorso scientifico e discorso giudiziario sono asimmetrici (Gulotta, 2009): la scienza indaga nel particolare per giungere a leggi universali, nel processo si indaga il particolare cercando di trovare le ragioni in leggi universali (Faigman e Monahan, 2005). Tut-

tavia, la conclusione assunta si pone all'esito di un percorso logico-giuridico che evidenzia l'importanza e la necessità di rafforzare la commistione fra psicologia e diritto: il diritto penale in modo particolare pone in evidenza i fondamentali interrogativi circa la legittimità, la volontà, l'intenzione, la motivazione dei comportamenti e richiede a gran voce l'integrarsi con le competenze psicologiche.

Se ciò avvenisse già nel momento formativo degli operatori e non soltanto nella pratica – quando spesso le modalità di azione professionali risultano difficili da modificare – sarebbe più probabile ritrovarsi al cospetto di provvedimenti giurisdizionali come quello in esame che, lungi dal lasciarsi andare a commenti etici o moralisti, si limitano ad analizzare la vicenda processuale ed il contesto socio-culturale in cui si è prodotta.

È nostra opinione, infatti, che la tensione verso uno standard minimo di conoscenze integrate non potrebbe far altro che generare sentenze che, come questa del Tribunale di Roma, partendo da un'analisi completa della realtà sottoposta a giudizio, giungano a soluzioni scientificamente orientate, anche sul piano psicologico, oltre che giuridico.

Soltanto perseguendo tale direzione potrà rendersi possibile un futuro in cui la luce di sentenze come quella qui esaminata consenta davvero di rendere concreto l'ideale di giustizia riparativa, in un'ottica secondo cui il reato non è un atto in mero danno della vittima, ma espressione di un conflitto sociale che va risolto. La soluzione di tale conflitto va ricercata in una prospettiva diversa rispetto alle tradizionali forme di risposta al reato, cioè la detenzione, una prospettiva che consideri tutti i soggetti, le azioni e reazioni che contribuiscono al percorso di costruzione di devianza sociale (Patrizi, 2010).

E' bene precisare che questa prospettiva non nega la responsabilità soggettiva del reo, anzi la considera indispensabile strumento di lavoro per il cambiamento, ma nella ricerca di solu-

zioni di ricomposizione sociale prende in considerazione sia la responsabilità del sociale in senso lato sia quella delle risposte istituzionali, sviluppando una dinamica tesa all'effettivo raggiungimento della finalità riabilitativa del reo e di prevenzione della recidiva.

In altre parole, riparare il torto subito dalla vittima e dalla società tutta e indirizzare il reo nel percorso di riabilitazione e reinserimento nella comunità.

### Bibliografia

- Comparin, S. (2005). Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione tra modelli processuali. In (a cura di) A. Cassese, M. Chiavario, F. De Francesco, Torino: Giappichelli.
- De Cataldo Neuburger, L. (1986). Lo stress psicologico da vittimizzazione. In (a cura di) G. Gulotta e M. Vagaggiani, Dalla parte della vittima. Milano: Giuffrè.
- Faigman, D.L. E Monahan, J. (2005). Psychological evidence at the dawn of law's scientific age. *Annual Review of Psychology*, 14, 637-659.
- Gulotta, G. (1995). La scienza nella vita quotidiana. Milano: Giuffrè.
- Gulotta, G. (2008). La vita quotidiana come laboratorio di psicologia sociale. Milano: Giuffrè.
- Gulotta, G. (2010). La psicologia forense oggi. In (in a cura di) G. Gulotta e A. Curci. *Mente, Società, Diritto* (1-39) Milano: Giuffrè.
- Patrizi, P.; Boeddu, E; Bossu A.M, Cortini, M. e Valentini P. (2010). La formazione come risorsa di inclusione, reinserimento e cambiamento sociale. In (in a cura di) G. Gulotta e A. Curci. *Mente, Società, Diritto* (1-39) Milano: Giuffrè.
- Scordamaglia, V. (2008). I diritti dell'uomo e la pena di morte. Dattiloscritto.

### Riferimenti giuridici

- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Sentenza n. 266 del 20/09/2016 emessa nell'ambito del processo numero 24275/14 R.G. GIP, numero 8100/2014 R.G. N.R.